

**Polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Corte di Cassazione, Sez. 1,
Ordinanza n. 24243 del 10/09/2024 (Rv. 672360-01)**

Immigrazione - Decreto di espulsione - Divieto di reingresso - Limiti temporali - Superamento del limite di 5 anni - Condizioni - Rideterminazione ad opera del giudice - Esclusione - Fattispecie.

In tema di disciplina dell'immigrazione, il divieto di reingresso in Italia della persona straniera destinataria di un provvedimento di espulsione non può superare il termine di cinque anni previsto dall'art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato dal d.l. n. 89 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 129 del 2011, di recepimento della direttiva n. 115/2008/CE, salvi i casi in cui, per l'espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del citato articolo, ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 144 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 155 del 2005, sia stato previsto, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, un termine superiore a cinque anni, non potendo comunque il giudice rideterminare la durata del divieto di reingresso. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso un decreto di espulsione con divieto di reingresso, per la durata di dieci anni, emesso dal Prefetto perché il cittadino straniero aveva precedenti penali, senza compiere alcuna specifica valutazione delle circostanze individuali e della pericolosità sociale all'attualità).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24243 del 10/09/2024 (Rv. 672360-01)